



<b>CIRCOLARE INFORMATIVA GIUGNO 2024 .....</b>	<b>2</b>
NOTIZIE IN SINTESI.....	2
TRASPARENZA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE.....	4
SEMPLIFICAZIONI PER I PAGAMENTI DEI TRIBUTI .....	5
OPERATIVITA' E SOSPENSIONE DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI .....	6
ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI .....	8
PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI GIUGNO 2024.....	9





## CIRCOLARE INFORMATIVA GIUGNO 2024

NOTIZIE IN SINTESILETTERE  
DI COMPLIANCE

- L'Agenzia delle Entrate ha inviato ai contribuenti il risultato dei controlli automatizzati del modello dichiarativo del 2022, periodo d'imposta 2021, con invito a pagare le sanzioni per ritardo nei versamenti degli acconti del 2021, ma non ha tenuto conto delle proroghe introdotte e dei contenuti dei propri documenti di prassi. L'assistenza (Civis) ha risposto che le tardività, indicate nei detti avvisi, ma riguardanti i contributi previdenziali, non possono essere regolarizzate dall'ufficio che ha emesso gli stessi inviti. Questo il paradosso della lettera di compliance inviata ai contribuenti che non tiene conto di quanto ha previsto, a suo tempo, l'art. 9-ter D.L. 73/2021, il quale ha disposto, per i soggetti Isa e assimilati (contribuenti forfetari o partecipanti a società in regime di trasparenza fiscale e non) la proroga dei versamenti degli acconti del 2021 dal 30.07.2021 al 15.09.2021.

ROTTAMAZIONE-  
QUATER  
ENTRO IL  
5.06.2024

- **Considerando i 5 giorni di tolleranza, è in scadenza il 5.06.2024 il termine di versamento della prima rata (o dell'intero) per l'adesione alla rottamazione-quater.**
- Lo stesso termine si applica anche ai contribuenti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati dall'allegato n. 1 del c.d. Decreto Alluvione, convertito nella L. 100/2023, che ha prorogato di 3 mesi i termini e le scadenze della definizione agevolata per le popolazioni di Emilia Romagna, Toscana e Marche colpite dalle alluvioni del maggio 2023.

DECRETO  
SUPERBONUS

- **Dal 1.01.2025 i soggetti qualificati (banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari) non potranno più compensare i crediti, derivanti dai bonus edilizi, con i debiti previdenziali ed assistenziali.**
- Blocco totale alla compensazione dei crediti derivanti dalle detrazioni per gli interventi edilizi per i contribuenti con debiti erariali di ammontare superiore a € 100.000. Sospensione, invece, fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo, in presenza di importi complessivamente superiori a € 10.000. E monitoraggio dei crediti d'imposta ad ampio raggio.
- Queste alcune delle novità introdotte con la conversione in legge del D.L. 39/2024, avente a oggetto, tra le altre novità, l'ulteriore estensione del blocco alle cessioni e sconto in fattura dei bonus edilizi, di cui all'art. 121 D.L. 34/2020 e le attività di monitoraggio di taluni crediti d'imposta.

## ISA 2024

- Con D.M. 29.04.2024 il Ministero dell'Economia ha approvato le modifiche ai 175 indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), applicabili al periodo d'imposta 2023, al fine di tenere conto delle ricadute collegate al nuovo scenario economico.
- Con il provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate n. 192000/2024 sono state definite le modalità per l'acquisizione anche massiva dei dati, utile all'applicazione degli indicatori. Gli ulteriori dati sono necessari non solo per l'elaborazione degli Isa per il 2023, ma anche per lo sviluppo della proposta di concordato preventivo per il biennio 2024/2025 (per i forfetari solo per il 2024); questi dati devono essere necessariamente importati al fine di verificare il punteggio di affidabilità ottenuto.

LETTERE DI  
COMPLIANCE  
PER AIUTI  
NEL PERIODO  
D'IMPOSTA 2020

- L'Agenzia delle Entrate ha reso noto l'invio di comunicazioni di compliance per promuovere la correzione spontanea degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis che non sono stati indicati correttamente nei modelli Redditi, Irap e 770 relativi al periodo d'imposta 2020, di cui è stata rifiutata l'iscrizione nei registri Rna (Registro nazionale degli aiuti di Stato), Sian (Sistema informativo agricolo nazionale) e Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura).



**RECUPERO DEI CREDITI VANTANTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE CON PIGNORAMENTO DELLE QUOTE SOCIETARIE**

- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR) ha avviato una massiccia operazione di recupero dei crediti vantati dall'ente, mediante l'avvio di procedure esecutive.
- Per assicurare la tempestività e la certezza del recupero, AdeR sta facendo ricorso a modalità operative che, pur essendo previste tra le possibili azioni esperibili, difficilmente sono state attuate finora. Un esempio è quello delle procedure volte al pignoramento delle quote societarie possedute dal creditore inadempiente, anche in caso di solidarietà passiva con il debito sociale coobbligato, come ulteriore azione volta al recupero delle morosità. Modalità di solito riservate alle azioni delle Procure o agli amministratori giudiziari.
- Il pignoramento delle quote societarie riveste il carattere di atto esecutivo, che consente all'AdeR di procedere al sequestro delle quote possedute dal debitore all'interno di una società di capitali. La procedura si attua in conformità di quanto previsto dal c.p.c. e dal D.P.R. 602/1973, che disciplinano le modalità di recupero coattivo dei crediti da parte di AdeR.

**DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC**

- L'Agenzia delle Entrate ha fornito ai propri uffici periferici indicazioni in merito alla definizione agevolata dei Pvc, ai sensi dell'art. 5-quater D.Lgs. 218/1997, in vigore dal 30.04.2024.
- In relazione al perimetro di applicazione della nuova norma, le indicazioni precisano che l'effetto del nuovo istituto si estende anche ai contributi previdenziali per i quali la determinazione avviene nell'ambito della dichiarazione dei redditi. Da un punto di vista procedimentale, si sottolinea come, una volta espressa la volontà di definire in modo integrale il verbale notificato, la stessa non possa essere revocata. In questo contesto, inoltre, il momento dirimente ai fini della definizione è quello di notifica dell'atto e non quello di pagamento delle somme che, laddove non effettuato, è contestato mediante iscrizione a ruolo e con sanzione per omesso versamento.

**RIMBORSO DELL'IVA PAGATA NEL REGNO UNITO**

- A seguito di uno scambio di note diplomatiche, l'Italia e il Regno Unito hanno siglato il 7.02.2024 un accordo che consente il rimborso transfrontaliero dell'Iva pagata all'interno del proprio territorio dalle imprese stabilite nell'altro Paese. L'intesa ha effetto retroattivo alla data del 1.01.2021, data dalla quale il Regno Unito non fa più parte dell'Ue, quindi senza soluzione di continuità sostanziale. Il Regno Unito diventa così il 4° paese extracomunitario (dopo Svizzera, Norvegia e Israele) con il quale l'Italia ha stipulato accordi per il rimborso dell'Iva alle imprese.

**SCAMBIO AUTOMATICO DEI DATI**

- Con il D.M. Economia 2.05.2024 sono stati aggiornati gli elenchi delle giurisdizioni coinvolte nello scambio automatico di informazioni finanziarie previsto dal Common reporting standard. In particolare, nell'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, ossia gli Stati nei confronti dei quali l'Italia è obbligata a fornire i dati dei conti intrattenuti presso intermediari italiani da residenti in tali Paesi, si segnala l'uscita di Antigua e Barbuda e l'entrata di Aruba, Georgia, Saint Kitts e Nevis, Thailandia e Costa Rica.

**TASSAZIONE SOSTITUTIVA CFC**

- Per le Cfc l'opzione per la tassazione sostitutiva del 15% copre anche la tassazione del dividendo formato dagli utili rientranti nel regime. L'opzione deve riguardare tutte le Cfc con bilancio certificato da operatori autorizzati alla revisione. Per le branch estere la certificazione si riferisce al bilancio della casa madre italiana. Escluso, per chi opta per il regime sostitutivo, l'accredito delle imposte estere della controllata in base all'art. 165 Tuir.

**PRINCIPIO DELLA CHIAREZZA NELLA REDAZIONE DEL BILANCIO**

- La Cassazione ha affermato che il principio della chiarezza non è subordinato a quello della correttezza: il documento contabile sull'esercizio economico serve non soltanto a misurare gli utili e le perdite dell'impresa, ma anche a fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni richieste dall'art. 2423 c.c., che ne disciplina la redazione. La chiarezza deve essere valutata per quel che indica il bilancio, al di là dei riscontri nella contabilità sociale. Se, quindi, il socio denuncia alcune poste come oscure o incomprensibili, in base al documento contabile e agli allegati, spetta alla società dimostrare il rispetto dei requisiti contestati.

**PRINCIPI DI ATTESTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO**

- Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha aggiornato e modificato i precedenti "Principi di attestazione dei piani di risanamento".
- In particolare, tra le novità, si segnalano integrazioni riguardanti l'indipendenza dell'attestatore, la valutazione dell'attività pregressa degli organi sociali dell'impresa debitrice, l'arco temporale del piano, la valutazione del miglior soddisfacimento dei creditori, la valutazione dello scenario liquidatorio, l'attestazione nella ristrutturazione dei gruppi e il giudizio del professionista indipendente sulla transazione fiscale.



**BANCAROTTA FRAUDOLENTA**

- La Cassazione, oltre a delineare gli elementi sintomatici per la qualifica di amministratore di fatto, ha chiarito che, a prescindere dalle dimensioni dell'impresa, anche un bene avente un valore irrisorio o esiguo, ove distaccato dal patrimonio sociale, senza riceverne alcun utile o corrispettivo, determina pur sempre un depauperamento del patrimonio sociale, rilevante ai fini del reato di bancarotta patrimoniale.

**RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE LOCATO CON RIMBORSO O DETRAZIONE IVA**

- La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato l'equivalenza dei presupposti tra detrazione e rimborso dell'Iva assolta su lavori di ristrutturazione o manutenzione realizzati sull'immobile assunto in locazione, sempre che vi sia un nesso di strumentalità con l'attività svolta dal locatario, poiché entrambi i diritti sono volti a garantire il principio generale di neutralità che governa l'Iva.

**TRASPARENZA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE**

L'art. 35 D.L. 34/2019 ha effettuato una riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche contenuta nell'art. 1, cc. 125-129 L. 124/2017, per rispondere alle preoccupazioni espresse e chiarire questioni importanti in una prospettiva di semplificazione e razionalizzazione della disciplina. Le imprese obbligate alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali sono tenute all'adempimento entro e non oltre il 30.06. Il D.L. 73/2022 ha precisato che, fermo restando il termine del 30.06 di ogni anno previsto ai fini dell'adempimento, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio, il termine entro cui provvedere è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo. L'inosservanza dell'obbligo comporta non solo l'applicazione di sanzioni (più volte prorogate ma diventate operative dal 2024), ma anche la restituzione del beneficio ricevuto.

<b>AMBITO APPLICATIVO</b>	<b>Ambito soggettivo</b>	Soggetti che esercitano le attività commerciali di cui all' <b>art. 2195 c.c.</b> (imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese).
	<b>Obbligo</b>	<p>Publicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, <b>non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria</b>, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 D.Lgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013 (che includono, tra l'altro, le società a controllo pubblico non quotate).</p> <p>I soggetti che redigono il bilancio abbreviato ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo mediante <b>pubblicazione delle medesime informazioni</b> e importi, <b>entro il 30.06</b> di ogni anno, <b>su propri siti Internet</b>, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.</p>
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>Tipologia</b>	<p>La disciplina di trasparenza si concentra sui rapporti bilaterali, in cui un soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a una specifica impresa.</p> <p>Il beneficio economico ricevuto è oggetto dell'obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia</p>





		in <b>denaro</b> o in <b>natura</b> (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito).
	<b>Esclusioni</b>	Sono <b>esclusi</b> dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale ( <b>agevolazioni fiscali, contributi che sono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni</b> ).
		Gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un <b>corrispettivo</b> per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.
	<b>Criterio di cassa</b>	La disposizione, <b>utilizzando l'espressione "effettivamente erogate"</b> , indica che la rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il <b>criterio per cassa</b> .
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per le eventuali erogazioni non in denaro, il criterio per cassa è inteso in senso sostanzialistico, riferendo il <b>vantaggio economico all'esercizio in cui lo stesso è ricevuto</b>.</li> <li>• Per tale motivo, il vantaggio economico di natura non monetaria, ai fini di assolvimento del disposto della norma, è di competenza del periodo in cui lo stesso è <b>fruito</b>.</li> </ul>

### SEMPLIFICAZIONI PER I PAGAMENTI DEI TRIBUTI

Il D.Lgs. 11/2024 ("Decreto Adempimenti") contiene disposizioni che attuano taluni principi e criteri direttivi dettati dalla L. 9.08.2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale». In particolare, il decreto in questione recepisce le disposizioni di cui all'art. 16, c. 12 della legge delega, finalizzate a prevedere una revisione generale degli adempimenti tributari - anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali - diversi da quelli previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Di seguito si schematizzano gli interventi in tema di semplificazione dei pagamenti riguardanti gli acconti e i saldi d'imposta.

<b>PAGAMENTI RATEALI ACCONTO E SALDO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>A decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023</b>, la novella normativa interviene su modalità e termini di pagamento rateale, prevedendo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il <b>differimento, dal mese di novembre al 16.12</b>, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e acconto;</li> <li>- l'individuazione, per tutti i contribuenti, di un'<b>unica data di scadenza</b>, corrispondente al <b>giorno 16 di ogni mese</b>, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conseguentemente, tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, possono avvalersi della possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale degli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte e dei contributi, valorizzando il comportamento concludente in sede di versamento.</li> <li>• A tal fine, <b>rileva la compilazione, nel modello di versamento F24, degli appositi campi concernenti la "rateazione"</b>, dove indicare sia la rata per la quale si effettua il pagamento sia il numero di rate prescelto.</li> </ul>
<b>ASPETTI OPERATIVI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Le rate mensili, di pari importo e, quelle successive alla prima, maggiorate degli interessi</b>, sono versate da tutti i contribuenti, indipendentemente dalla titolarità della partita Iva: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>entro il giorno 16 di ciascun mese;</b></li> <li>- <b>purché il piano di rateazione si completi entro il 16.12</b> relativo all'anno di presentazione della dichiarazione o denuncia da cui emerge il debito.</li> </ul> </li> </ul>



**Scadenza  
rateazione Irpef  
periodo d'imposta  
2023**

- 1<sup>a</sup> rata: 01.07.2024.
- 2<sup>a</sup> rata: 16.07.2024.
- 3<sup>a</sup> rata: 20.08.2024.
- 4<sup>a</sup> rata: 16.09.2024.
- 5<sup>a</sup> rata: 16.10.2024.
- 6<sup>a</sup> rata: 18.11.2024.
- 7<sup>a</sup> rata: 16.12.2024.

**VERSAMENTI  
MINIMI IVA  
E RITENUTE**

- Sono semplificati gli adempimenti dei soggetti passivi Iva e dei sostituti d'imposta, prevedendo una riduzione della frequenza dei versamenti periodici da questi dovuti, qualora siano di importo poco significativo. Tali previsioni, in particolare, **ampliano la soglia relativa ai versamenti minimi dovuti con riferimento:**

- **alla liquidazione periodica dell'Iva;**
- **alle ritenute sui redditi** di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari.

- **Ai fini Iva** si prevede, per i soggetti che liquidano l'imposta con cadenza mensile e per quelli che, ricorrendone i presupposti, la liquidano con cadenza trimestrale, **l'innalzamento a € 100** - in luogo di € 25,82 - dell'importo minimo dell'Iva periodica dovuta che deve essere versato.
- **Se l'Iva periodica non supera € 100**, può essere versata insieme all'Iva dovuta relativa al mese o trimestre successivo, incrementato in maniera corrispondente.

- **Stessa previsione per i sostituti d'imposta** con riferimento ai compensi di lavoro autonomo e altri compensi da questi corrisposti, alle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.
- **La regola vale per gli importi erogati a partire da gennaio 2024:** l'ammontare delle **ritenute operate dal sostituto d'imposta, se non superiore a € 100**, possono essere versate insieme a quelle del mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, **ovvero non oltre il 16.12 dello stesso anno**, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di € 100<sup>1</sup>.

Nota<sup>1</sup>

- È prevista un'eccezione per il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre, da effettuare entro il 16.01 dell'anno successivo, indipendentemente dal suo ammontare.
- Lo slittamento dei versamenti al 16.12, se di importo complessivo non superiore a € 100, può riguardare, pertanto, solo le ritenute operate dai sostituti d'imposta sui compensi corrisposti dal mese di gennaio al mese di ottobre dello stesso anno; le predette ritenute dovranno, quindi, essere versate entro il 16.12 insieme alle ritenute operate sui compensi corrisposti nel mese di novembre.

**OPERATIVITA' E SOSPENSIONE DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI**

Dopo l'ordinanza 7.12.2023, che ha determinato la sospensione dell'operatività del Registro dei Titolari effettivi e dei provvedimenti ad essa connessi, il TAR Lazio si è pronunciato nel merito, il 9.04.2024, ricorsi presentati da diverse Associazioni di fiduciarie avverso il D. Mimit 29.09.2023 e atti ad esso connessi. Con le 6 sentenze emesse ad aprile 2024, sono stati respinti i ricorsi presentati dalle diverse Associazioni di fiduciarie; pertanto, il termine, che separava dall'ultimo giorno utile per effettuare le comunicazioni di cui all'art. 21 D. Lgs. 231/2007, sembrava dovesse riprendere a decorrere. Unioncamere ha infatti diffuso il manuale operativo per la richiesta di accreditamento. Tuttavia, con ordinanza n. 3533/2024, il Consiglio di Stato ha nuovamente sospeso l'operatività del Registro dei Titolari effettivi. Pertanto, almeno fino all'udienza di merito dell'appello, fissata per il 19.09.2024, tutti gli adempimenti (ma anche l'esecuzione di ogni richiesta inoltrata ai Registri delle Imprese) risultano sospesi.

**ORDINANZA  
TAR LAZIO  
N. 8083/2023**

A seguito della presentazione dei ricorsi da parte di diverse Associazioni di fiduciarie, il TAR Lazio ha sospeso l'operatività del Decreto MIMIT 29.09.2023, recante "Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva" e degli atti connessi, fissando l'udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso, in data 27.03.2024.



**AMPIEZZA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE**

Nonostante le questioni appellate dalle Associazioni di fiduciarie abbiano riguardato temi circoscritti alla sezione "speciale" istituita presso i singoli Registri delle Imprese, il provvedimento di sospensione dell'operatività del Registro dei titolari effettivi ha interessato entrambe le sezioni dei Registri delle Imprese: "autonoma" e "speciale".

**RIPRESA DEI TERMINI DOPO LA CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE DEL 9.04.2024**

- Il TAR Lazio, il 9.04.2024, con la pubblicazione di 6 decisioni ha respinto tutti i motivi dei ricorsi che, nel mese di dicembre 2023, avevano indotto alla decisione di sospendere l'adempimento, il cui termine finale, era stato fissato inizialmente per l'11.12.2023.
- Pertanto, si è riavviata l'operatività del Registro dei Titolari effettivi, per cui, riprendendo il giorno della decorrenza sospesa, la scadenza è giunta alla data dell'**11.04.2024**.

**EFFETTI DELLA CESSATA SOSPENSIONE DEL REGISTRO DEL 9.04.2024**

La ripresa dell'operatività ha comportato che la prima comunicazione di implementazione dei nominativi dei titolari effettivi ai Registri delle Imprese, doveva avvenire entro l'11.04.2024. Stante la valenza generale degli effetti della sospensione, la scadenza dell'11.04.2024 si è dovuta rispettare anche per tutte le comunicazioni che nel frattempo erano dovute, per le costituzioni e/o variazioni dei soggetti titolari effettivi, che, ordinariamente, si sarebbero dovute effettuare entro 30 giorni dall'accadimento.

**EFFETTI RIPRESA DEI TERMINI E ULTERIORE SOSPENSIONE DEL 17.05.2024**

- Tutti i termini sospesi sulla base dell'ordinanza n. 8083/2023 del TAR Lazio hanno ripreso a ricorrere dal 12.04.2024, ma fino al 16.05.2024 (in quanto il 17.05.2024 è avvenuta la pubblicazione dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3533/2024, che ne ha statuito una nuova sospensione).
- Alla luce di quest'ultimo provvedimento, il periodo in cui, al momento, è stata vigente l'operatività del Registro dei Titolari effettivi è di 35 giorni (dal 12.04.2024 al 16.05.2024).

**MOTIVAZIONI SOSPENSIONE ACCORDATA DAL CONSIGLIO DI STATO**

In merito alle sollevate violazioni degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali della UE rispetto della vita privata e della vita familiare/protezione dei dati di carattere personale (violazione degli artt. 15 e 45 della Carta dei diritti fondamentali della UE: libertà di stabilimento e circolazione; violazione degli artt. 20 e 41 della Carta dei diritti fondamentali della UE: uguaglianza del diritto a una buona amministrazione), il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, stante, tra l'altro, la particolare complessità ed esigenze di approfondimento delle questioni sollevate, ha deciso di accogliere l'istanza cautelare (ricorso n. 3533/2024), e per l'effetto, di sospendere l'esecutività della sentenza impugnata.

**RICEZIONE COMUNICAZIONI DA PARTE DEI REGISTRI IMPRESE NEL PERIODO DELLA 1ª SOSPENSIONE**

Durante il primo periodo di sospensione dell'operatività del Registro dei Titolari effettivi, i portali dei Registri delle Imprese sono comunque rimasti aperti per la ricezione delle comunicazioni.

**SANZIONI**

- L'omessa comunicazione al Registro delle Imprese dei dati e informazioni dovute circa i Titolari effettivi è punito, ai sensi dell'art. 2630 c.c., con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile tra **€ 103 e € 1.032**. Qualora la comunicazione sia effettuata entro 30 giorni dal termine di scadenza, la predetta sanzione è **ridotta a 1/3** (€ 34,33).
- Qualora la violazione sia accertata dalla C.C.I.A.A competente, si ritiene applicabile l'art. 16 L. 24.11.1981, n. 689, che prevede l'ammissione del pagamento in misura ridotta se si provvede al pagamento **entro 60 giorni** dalla notificazione degli estremi della violazione. Dato che tale misura è pari a 1/3 del massimo (€ 344,00) o se più favorevole - dato la previsione del minimo edittale - pari al doppio di quest'ultimo (€ 206), si ritiene sia applicabile quest'ultimo importo, maggiorato delle spese del procedimento.



ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI

Il D.Lgs. 83/2022 ha apportato modifiche al D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi), in particolare sopprimendo le pregresse definizioni di allerta e specificando meglio gli ambiti degli adeguati assetti di cui all'art. 2086 C.C. in vigore da marzo 2019. Con il decreto, in vigore dal 15.07.2022, sono fornite indicazioni su come individuare gli adeguati assetti, declinati secondo la natura, la dimensione e la complessità dell'impresa, specificando i segnali di allarme che tali presidi devono rilevare. La norma ha un impatto anche sulla responsabilità attribuita agli organi societari sull'organizzazione dell'impresa, nonché sull'attività dell'organo di controllo, chiamato a vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo predisposto. Il D.L. 73/2022 ha inoltre aumentato le soglie al cui superamento l'Agenzia delle Entrate effettua una comunicazione, con l'invito ad avviare la composizione negoziata della crisi.

**MONITORAGGIO  
DELLA  
CONTINUITÀ  
AZIENDALE**

Il principio della continuità aziendale (art. 2423-bis, c. 1, n. 1 c.c.) è uno dei presupposti fondamentali cui l'organo amministrativo deve attenersi nella redazione del bilancio d'esercizio.

Nel Codice della crisi d'impresa il principio della continuità aziendale è uno degli elementi chiave, che deve essere monitorato al fine di evidenziare sul nascere **lo stato di crisi** e definire così le opportune **contromisure**.

Lo stato di crisi è definito come lo stato del debitore che **rende probabile l'insolvenza** e che si manifesta con **l'inadeguatezza dei flussi di cassa** prospettici a far fronte alle obbligazioni **nei successivi 12 mesi**.

- Il Codice della crisi muove dal presupposto che esistono tre diverse situazioni di difficoltà dell'impresa, che si prefigurano in orizzonti temporali diversi: la perdita di continuità aziendale, la crisi e l'insolvenza.

1. La **perdita di continuità aziendale** riguarda la **incapacità dell'impresa di continuare a operare**, in un arco temporale definito, come entità in funzionamento.
2. La **crisi** è lo stato di **difficoltà economico-finanziaria** che rende probabile l'insolvenza in un arco temporale ristretto.
3. L'**insolvenza** riguarda l'**incapacità del debitore ad assolvere** regolarmente le proprie obbligazioni.

- A ciascuna di queste fasi corrispondono precisi criteri di gestione dell'impresa e strumenti di reazione di natura diversa:
  - nel caso della perdita di continuità aziendale, il criterio di azione nella gestione è quello dell'interesse dei soci e gli strumenti di reazione sono quelli di natura privatistica (ad esempio, aumenti di capitale o assunzione di nuovi finanziamenti);
  - nella situazione di crisi o insolvenza, diventa preminente l'interesse dei creditori e gli strumenti da utilizzare sono quelli previsti dal nuovo codice della crisi e nei casi più gravi quelli di natura concorsuale e giudiziale (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione).

**ASSETTO  
ORGANIZZATIVO  
AMMINISTRATIVO  
E CONTABILE**

- L'imprenditore che opera in forma **societaria o collettiva** deve:
  - istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** alla natura e dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale;
  - attivarsi senza indugio per adottare strumenti che consentano il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

**Obblighi**

- L'**imprenditore individuale** deve adottare **misure idonee** a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
- L'**imprenditore collettivo** deve istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** ai sensi dell'art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

**LISTA DI  
CONTROLLO**

È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile

- **Sulla piattaforma sono disponibili:**
  - una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene







agli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio.

- indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
- un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
- un **protocollo** di conduzione della composizione negoziata accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.
- La struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti dal **D.M. Giustizia 28.09.2021 aggiornato dal D.M. 21.03.2023**.

La presenza dei segnali di allarme previsti dall'art. 3 D.Lgs. 14/2019 fa presumere l'esistenza della crisi.

### PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI GIUGNO 2024

Scadenza	Tributo/ Contributo	Adempimento
Sabato 15 giugno	Imposte dirette	<b>Mod. 730</b> - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.
	Concordato preventivo biennale	<b>Adesione</b> - Entro il 15.06.2024 l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione il software per l'acquisizione dei dati necessari alla formulazione della proposta di concordato. In particolare, dal 15.06.2024 sul portale della dichiarazione precompilata sarà disponibile la funzionalità per l'accesso al concordato preventivo presentando il modello Redditi dopo avere compilato gli appositi campi del quadro LM.
	Iva	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		<b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
	Associazioni sportive dilettantistiche	<b>Operazioni con l'estero</b> - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegato al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle <b>fatture attive</b> verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, <b>12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione</b> o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle <b>fatture passive</b> ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il <b>15° giorno del mese successivo</b> a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
		<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche, in regime ex art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.





Domenica <sup>1</sup> 16 giugno	Imposte dirette	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Iva	<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. <b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di maggio 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di aprile 2024.
	Imposta sugli intrattenimenti	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2023 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. <b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
Domenica <sup>1</sup> 16 giugno (segue)	IMU	<b>Versamento</b> - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1 <sup>a</sup> o unica rata dell'Imu complessivamente dovuta per il 2024, mediante il modello F24. Per gli enti non commerciali è il termine di versamento del conguaglio 2023 e della 1 <sup>a</sup> rata 2024.
	Inps	<b>Contributi previdenziali e assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. <b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. <b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. <b>Agricoltura</b> - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, relativamente al 4° trimestre 2023.
	Ragionieri commercialisti	<b>Contributi</b> - Termine di versamento della 3 <sup>a</sup> rata dei contributi minimi e di maternità per il 2024.
Giovedì 20 giugno	Imposte sui redditi	<b>Dichiarazione precompilata</b> - Ultimo giorno utile per l'annullamento del 730 e del modello Redditi correttivo del 730 inviato tramite l'applicativo web.
	Conai	<b>Denuncia</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Martedì 25 giugno	Iva	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Venerdì 28 giugno	Bilancio	<b>Approvazione</b> - Termine ultimo per l'assemblea dei soci di approvazione del bilancio consolidato ovvero nel caso di proroga per particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
Sabato 29 giugno	Imposte dirette	<b>Modello 730</b> - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1.06 al 20.06.





Domenica <sup>1</sup> 30 giugno	Imposte dirette	<b>Modello Redditi 2024</b> - Termine per effettuare il versamento del saldo 2023 e/o del 1° acconto 2024 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 29.04.2024) <sup>2</sup> o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l'applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2023 o entro il 29.02.2024, senza maggiorazione.
		<b>Irap 2024</b> - Termine di versamento del saldo 2023 e del 1° acconto 2024 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), senza maggiorazione <sup>2</sup> .
		<b>Società di comodo</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2023 e di 1° acconto 2024, senza maggiorazione.
		<b>Acconto 20%</b> - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata senza maggiorazione.
		<b>Sostituti d'imposta "minimi"</b> - Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2023 da parte dei sostituti d'imposta che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.
		<b>Modello Redditi 2024 PF</b> - Termine di presentazione, in posta, del modello Redditi 2024 per le persone fisiche non obbligate all'invio telematico e per gli eredi delle persone decedute dal 1.01.2023 al 28.02.2024.
Domenica <sup>1</sup> 30 giugno (segue)		<b>Ritenute condominio</b> - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta sui corrispettivi dovuti all'appaltatore, qualora l'ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016).
		<b>Versamento</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), senza maggiorazione.
		<b>Isa</b> - Termine di versamento dell'Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.
		<b>Immobili all'estero</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2023 e 1° acconto 2024, senza maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).
		<b>Attività finanziarie all'estero</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2023 e 1° acconto 2024, senza maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).
		<b>Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie</b> - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), senza maggiorazione.
		<b>Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio</b> - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).
		<b>Riallineamento per società in consolidato o trasparenza</b> - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).
		<b>Diritto annuale CCIAA</b> - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.
		<b>Imposta di bollo</b> - Termine di versamento, mediante Modello F24, della 3ª rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).





	Iva	<p><b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.</p> <p><b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.</p> <p><b>Regime IOSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p>
	IMU	<p><b>Dichiarazione</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Imu per l'anno 2023 (D.M. 24.04.2024).</p>
	Rivalutazione terreni e partecipazioni	<p><b>Versamento</b> - Termine di versamento della 1ª rata e di redazione della perizia in caso di rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2024 (L. 213/2023).</p>
	Estromissione immobili strumentali	<p><b>Versamento</b> - Termine di versamento del 40% dell'imposta sostitutiva per chi ha effettuato l'estromissione degli immobili strumentali dal 1.01.2023 al 31.05.2023 (art. 1, c. 106 L. 197/2022).</p>
	Cripto-attività	<p><b>Imposta sostitutiva</b> - Termine di versamento della 2ª rata dell'imposta sostitutiva ai fini della rideterminazione del valore della crypto-attività possedute al 1.01.2023.</p>
	Contratto di locazione breve	<p><b>Comunicazione</b> - Entro il 30.06.2024 deve essere effettuata all'Agenzia delle Entrate la comunicazione contenente i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi nel 2023, da parte di coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.</p>
	Ravvedimento speciale	<p><b>Versamento</b> - Termine di versamento degli importi dovuti a seguito del ravvedimento speciale con riferimento agli anni 2021 e precedenti (6ª rata), e all'anno 2022 (2ª rata) - art. 1, cc. 174-178 L. 197/2022.</p>
Tari	<p><b>Dichiarazione</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Tari, salvo un diverso termine stabilito dal Comune (Risoluzione Dipartimento Finanze n. 2/2019).</p>	
Domenica <sup>1</sup> 30 giugno (segue)	Imposta di soggiorno	<p><b>Dichiarazione</b> - Entro il 30.06.2024 i gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla presentazione della dichiarazione d'imposta di soggiorno per il 2023 mediante l'apposito servizio presente nell'area riservata del sito web dell'Agenzia Entrate.</p>
	Web tax	<p><b>Dichiarazione</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sui servizi digitali (web tax) 2023.</p>
	Imposta di registro	<p><b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.</p>
	Inps	<p><b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.</p> <p><b>Contributi Gestione Separata</b> - Termine per effettuare il versamento, senza l'applicazione di interessi, del saldo 2023 e acconto 2024 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps.</p> <p><b>Contributi artigiani e commercianti</b> - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2023 e del 1° acconto per il 2024, senza maggiorazione.</p> <p><b>Contributi volontari</b> - Versamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2024 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.</p>
	Libro unico del lavoro	<p><b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.</p>
	Dottori commercialisti	<p><b>Adempimenti</b> - Termine di versamento della 3ª rata delle eccedenze 2023 per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE2023. Il termine slitta al 1.07.2024.</p>





<b>Canone Rai</b>	<b>Dichiarazione sostitutiva</b> - La dichiarazione sostitutiva, ai fini dell'esonero dal versamento del canone RAI, presentata dal 1.02.2024 ed entro il 30.06.2024 ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2024 (Prov. Ag. Entrate 21.04.2016).
<b>Autotrasporto</b>	<b>Rimborso accise</b> - Termine di presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro il 31.12.2023 (D.P.R. 277/2000).
<b>Contributi pubblici</b>	<b>Pubblicazione</b> - Gli enti che ricevono contributi pubblici sono tenuti alla pubblicazione dei relativi dati sui siti Internet o sui portali digitali entro il 30.06.2024, con riferimento all'annualità 2023 (D.L. 34/2019).
<b>Credito d'imposta ricerca e sviluppo</b>	<b>Revoca istanza</b> - Termine entro il quale revocare l'istanza trasmessa, a condizione che non sia stato effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata (prov. Ag. Entrate 29.03.2024).
<b>Mud</b>	<b>Presentazione</b> - Termine di presentazione del modello MUD per i rifiuti prodotti nel 2023 (D.P.C.M. 26.01.2024).
<b>Enti sportivi</b>	<b>Statuto</b> - Termine di adeguamento degli statuti alla disciplina del D. Lgs. 36/2021, fruendo dell'esenzione da imposta di registro.

<b>Note</b>	1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).</b></li> <li>• L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.</li> <li>• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).</li> <li>• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].</li> </ul>
	2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I soggetti che esercitano attività economiche <b>per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale</b> e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30.06.2024 i <b>versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto</b>, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, <b>possono provvedervi entro il 31.07.2024 senza alcuna maggiorazione.</b></li> <li>• Le predette disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il <b>regime di cui all'art. 27, c. 1 D.L. 98/2011</b>, nonché quelli che applicano il <b>regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 86 della L. 190/2014</b>, anche ai <b>soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese</b> ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir (art. 37 D. Lgs. 13/2024).</li> </ul>

